

MISURA: 125 - INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA.

AZIONE: n. 2 - Miglioramenti infrastrutturali delle malghe

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1 - Descrizione generale**

Le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno valorizzati gli investimenti sul capitale umano e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni della cultura locale. Riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità della malga (produzione, ambiente, paesaggio, valorizzazione socio-culturale, ecc.), l'obiettivo principale è mantenere per il futuro una presenza significativa dell'alpicoltura per contrastare il processo di abbandono nel settore agricolo nelle zone montane.

Gli interventi di questa misura si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare le condizioni del complesso malghivo.

1.2 - Obiettivi

La misura si propone di incentivare, tramite interventi infrastrutturali, il miglioramento fondiario delle malghe.

Più specificatamente, mediante interventi infrastrutturali, gli ulteriori obiettivi operativi sono:

- migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei malghesi;
- migliorare la gestione dell'alpeggio.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Gli interventi dovranno essere eseguiti nelle zone montane del territorio regionale (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

a- Comuni

b- Altri Enti Pubblici

c- Proprietà collettive (Regole e comunioni familiari)

d- Consorzi tra proprietari di malghe

e- Associazioni tra proprietari di malghe, riconosciute ai sensi del D.P.R. 10/02/2000, n. 361.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I summenzionati soggetti richiedenti dovranno essere proprietari di malghe. La malga è “un’unità fondiaria silvo-pastorale di superficie maggiore di 10 ettari, dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame e locali per la lavorazione del latte e la conservazione del prodotto finito”.

I proprietari singoli privati non possono accedere al contributo.

I Consorzi e le Associazioni tra proprietari di malghe devono presentare i seguenti requisiti:

- lo statuto/atto costitutivo deve prevedere tra le proprie finalità la realizzazione degli interventi di cui alla presente Azione;
- i soggetti rappresentati devono essere proprietari di malghe.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso di codice fiscale (CUAA)

E’ obbligatoria la destinazione a monticazione delle malghe a seguito degli interventi effettuati nell’ambito della presente azione.

Nei casi in cui l’intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Al fine di assicurare il carattere infrastrutturale degli investimenti, gli interventi connessi alla presente azione, che hanno lo scopo di assicurare la fornitura di servizi primari con adeguata tecnologia, devono di norma, interessare una pluralità di fondi o di proprietari e conduttori dei medesimi. Interventi isolati sono consentiti solo nei casi in cui l’intervento a rete non risulti fattibile per motivi territoriali (elevata pendenza, isolamento, distanza dalla rete principale, ecc.) o per evidente antieconomicità del collegamento infrastrutturale a rete. Si precisa che, anche in tali casi, il beneficiario dell’aiuto è il titolare dell’infrastruttura e non il proprietario o il gestore del fondo servito dall’infrastruttura stessa.

Pertanto la domanda di aiuto viene presentata dai richiedenti così come individuati al punto 2.1, i quali per l’esecuzione daranno incarico ai soggetti titolati ad eseguire l’infrastruttura di cui si tratta secondo la normativa applicabile. In base alla medesima normativa sarà regolata la gestione successiva alla realizzazione per quanto attiene ad aspetti come la destinazione d’uso, la proprietà e la manutenzione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

Sono ammissibili interventi finalizzati a sostenere il miglioramento infrastrutturale delle malghe.

3.1.1 - Interventi

Sono da considerarsi infrastrutture, ai fini dell’ammissibilità, le opere a rete per il trasporto dei materiali energetici, (gasdotti, elettrodotti), di comunicazione (rete telefonica), delle risorse idriche (acquedotti), di scarico (fognature). Nello specifico, per il miglioramento fondiario infrastrutturale della malga le opere che possono essere realizzate sono le seguenti:

- a. interventi di elettrificazione e di allacciamento telefonico e/o di produzione di energia con sistemi ecocompatibili ;
- b. costruzione ed adeguamento di opere acquedottistiche, impianti di potabilizzazione, di riscaldamento dell’acqua, di scarico (fognature) ;

- c. interventi finalizzati alla realizzazione/ripristino di aree adibite all'abbeveraggio del bestiame e di vasche per la raccolta delle acque meteoriche qualora tali interventi assumano carattere infrastrutturale.

3.1.2 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili al finanziamento tutte le spese sostenute dal beneficiario per i lavori, gli acquisti e le spese generali relative alla corretta esecuzione degli interventi progettati nei limiti previsti dal documento di indirizzi procedurali.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale approvato contestualmente all'emanazione del presente bando.

Nel caso degli elettrodotti la spesa sarà determinata sulla base del preventivo elaborato dal gestore della rete.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 3173/06 relativa alla applicazione della Direttiva habitat.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili. Tutte le autorizzazioni, necessarie alla realizzazione dell'intervento, devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

I limiti e le condizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso degli elettrodotti per i quali l'intervento può essere finanziato sulla base del preventivo elaborato da parte del gestore della rete.

Sono esclusi dal sostegno gli interventi ordinari di miglioramento dei pascoli e dei prato-pascoli degradati.

Non sono ammessi a contributo gli interventi già finanziati, aventi la medesima natura e caratteristica, risalenti a meno di 5 anni dalla conclusione dei medesimi

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando prevede una dotazione finanziaria di €2.000.000,00.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 85 % della spesa ammissibile a contributo per i soggetti pubblici e del 75 % per i soggetti privati

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

La spesa massima ammissibile a contributo per la realizzazione di interventi di cui al punto 3.1.1 è di € 500.000,00 per singola istanza. La spesa minima ammissibile a contributo è di € 15.000,00 (quindicimila euro) per singola istanza.

Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

Il richiedente, entro e non oltre 24 mesi dalla data stabilita dagli Indirizzi Procedurali, dovrà presentare la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei lavori eseguiti.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Attribuzione di punteggi al fine della predisposizione della graduatoria con i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aree protette	Aree a parco	2,5
Svantaggi altitudinali	- sopra i 1400 m. slm;	4
	- tra 1000 e 1400 m. slm. (Vedi nota 1)	2
Gestione attiva della malga	Malga monticata nei tre anni precedenti alla richiesta di partecipazione al bando	7
Presenza di attività agrituristiche	E' presente in malga attività agrituristica (vedi nota 2)	1
Riduzione degli impatti ambientali	Adozione di soluzioni eco-compatibili per quanto riguarda i materiali impiegati, le tecnologie adottate e l'organizzazione esecutiva degli interventi	3
Aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 3)	6
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento (vedi nota 4): - dal 26 % al 46%	3
	- oltre il 46 %	5

Nota 1. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collocano in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% in una classe altitudinale).

Nota 2. Nell'anno precedente alla pubblicazione del bando deve essere stata effettuata nella malga attività agrituristica.

Nota 3. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 4 Ai fini della attribuzione dei punteggi per svantaggi orografici si faccia riferimento alla tabella di cui all'allegato G alla presente deliberazione.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio viene data la precedenza alla maggior altitudine della malga interessata dall'intervento. Nel caso in cui l'intervento interessa più malghe, si considera l'altitudine della malga più alta. La quota di riferimento è l'abitazione del malghese.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto (es. verbale di consegna della malga, autorizzazione all'esercizio per il 2007 all'attività agrituristica, ecc...);
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, planimetria catastale con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica, elaborati grafici;
5. relazione sullo stato di fatto della malga, che indichi: caratteristiche della stazione: altitudine m. s.l.m. (minima, massima e del fabbricato), delimitazione cartografica della malga (mappa catastale e corografia scala 1:10.000), superficie (totale, a pascolo, a bosco, ecc.), periodo di monticazione; carico (carico max, numero e tipo di bestiame monticato), strutture e infrastrutture presenti, eventuale produzione lattiero-casearia e attività agrituristica;
6. preventivi nel caso di interventi di elettrificazione e di allacciamento a linee esistenti; *nel caso degli elettrodotti* il preventivo elaborato da parte del gestore della rete sostituisce la documentazione di cui al punto 4;
7. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. documentazione di assunzione impegno alla destinazione a monticazione della malga per un periodo pari ad almeno 7 anni a partire dalla data di concessione del contributo;
9. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto; nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione;
10. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
12. provvedimento autorizzativo di cui all'art. 54 della PMPF;
13. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;

14. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.
15. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 10 al n. 15 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti 10-15 comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo dell'intervento;
5. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
6. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 (Normativa Comunitaria recepita con D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.lgs. n. 113/2007).

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.